



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

(PROVINCIA DI TORINO)

ORDINANZA N. 17/2014

Baldissero Torinese, li 18 agosto 2014

Ordinanza ai sensi dell'art. 256 bis comma 6 del D.Lgs. 152/20006 e s.m.i. – Disciplina delle aree, periodi ed orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature.

IL SINDACO

Premesso che:

- la pratica della gestione dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di infezione e propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- sul territorio comunale collinare sono presenti molteplici coltivazioni agricole arboree le quali, periodicamente, abbisognano di potature dalle quali si ricava una certa quantità di ramaglie e residui colturali vegetali difficili da movimentare;
- per la maggior parte delle coltivazioni la pratica della trinciatura degli scarti di potatura può portare, nel medio e lungo periodo, a gravi problemi fitosanitari per le piante con la conseguenza di aumentare la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la trasformazione naturale in compost, che normalmente è fatta a bordo campo o in prossimità delle scoline, può comportare nel tempo un pericolo di innesco incendi o, nel caso di forti piogge, determinare ostruzioni e limitazioni al deflusso delle acque meteoriche, con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Considerato che:

- l'art. 256 bis del D.Lgs 03/04/2006, n° 152, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/12/2013, n° 136, punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'art. 14, comma 8 lett. b) del D.L. 24/06/2014, n° 91 ha aggiunto il comma 6-bis al citato art. 256 bis ed esclude al campo di applicazione degli artt. 256 e 256 bis il **“materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse”, precisando che “di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco**

competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

- *la ratio* delle norme citate è quella di punire le gravi fattispecie illecite che, purtroppo, hanno recentemente caratterizzato la gestione dei rifiuti, andando invece ad escludere dal proprio campo di applicazione la fattispecie della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che, da sempre, costituisce una normale pratica agricola e non presenta profili di illegalità, in quanto non praticata su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il D.Lgs 03/04/2006, n° 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, nello specifico:

- a) l’articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile;
- b) l’articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell’applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l’art. 256 bis, comma 6-bis;

VISTI la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n° 2000/29/CE dell’8 maggio 2000, “concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” ed il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*”, che impongono l’adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all’agricoltura ed all’ambiente, causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353, “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” ed in particolare l’art. 3 comma 3 lettere c) d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendi boschivi, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;


RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell’articolo 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n° 152/06 citato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l’attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un’interpretazione ed un’applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione del rischio di incendi;

VISTO l’art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014;

ORDINA

- 1) Il materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 "Imprenditore Agricolo", debbono essere smaltiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica, privilegiando, quindi, il "Servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature", gestito dal "Consorzio Chierese per i Servizi", mediante il riempimento di contenitori di colore verde, da 360 litri, che verranno distribuiti a coloro ne facciano richiesta e svuotati periodicamente dal Consorzio stesso, oppure tramite il conferimento diretto, da parte dei cittadini, presso l'Area Verde Comunale ubicata all'intersezione tra Via Casabianca e Strada del Cervo, negli orari di apertura della stessa.
- 2) In alternativa a quanto indicato al precedente punto 1), è consentita, su tutto il territorio comunale, la combustione controllata, sul luogo di produzione, di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, proveniente da attività agricole, forestali o manutenzione di orti, giardini e frutteti, effettuata secondo le abituali pratiche agricole, seguendo le seguenti disposizioni:
 - **periodo:** l'abbruciamento è consentito durante tutto l'arco dell'anno, con esclusione dei periodi nei quali viene decretato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, da parte del Presidente della Giunta Regionale; è fatto obbligo a tutta la cittadinanza, prima di accendere fuochi, di svolgere accurata verifica atta ad escludere di trovarsi in un periodo di massimo rischio di incendi boschivi;
 - **orari:** la combustione potrà essere effettuata tra le ore 07,00 e le 10,00 e tra le ore 16,00 e le 18,00; alla scadenza delle fasce orarie consentite, i cumuli fumanti, dovranno essere spenti;
 - **dimensioni:** la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, di larghezza massima di metri 5x5 ed in **quantità giornaliera** non superiori a 3 metri steri (lo stero equivale ad un metro cubo) per ogni ettaro (10.000 metri quadrati di terreno);
 - **distanze:** la combustione deve essere effettuata ad una distanza minima di metri 100 da aree forestali, dalle piantagioni o culture, dalle cataste di legname, paglia e/o fieno o qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e di metri 30 da edifici di proprietà di terzi e da strade pubbliche;
 - **modalità:** l'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi, osservando quanto di seguito riportato:
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, da parte del proprietario o conduttore del terreno o da persona di propria fiducia; le persone addette a sorvegliare il fuoco dovranno essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. E' vietato abbandonare l'area sino all'accertamento del completo spegnimento dei focolai o braci;
 - il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco dovrà essere preventivamente circoscritto ed isolato per prevenire il propagarsi del fuoco;
 - è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
 - la combustione dovrà essere eseguita in giornate prive di vento e preferibilmente umide. In caso di mutamento delle condizioni atmosferiche con insorgenza di vento dovrà essere sospesa la combustione;
 - il materiale vegetale verde dovrà, preferibilmente, essere lasciato sul posto per un periodo di tempo necessario al suo essiccamento, per facilitarne la combustione ed evitare l'emissione eccessiva di fumo;
 - **spegnimento:** il Corpo Forestale dello Stato o altri appartenenti alle Forze di Polizia, hanno la facoltà di far sospendere o vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli o fonti di pericolo o di danno alla salute pubblica;



- **divieti:** la combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Le norme contenute in precedenti ordinanze e regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni sono da intendersi abrogate.
Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e sino a loro revoca espressa o all'entrata in vigore di nuova disciplina normativa.

SANZIONI

- 1) l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o violi specifiche norme di legge, sarà perseguita, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81, con la sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 25,00 e massima di € 500,00 (**p.m.r. € 50,00**). La combustione di rifiuti sarà punibile ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006. La violazione delle norme sulla prevenzione incendi boschivi sarà perseguita ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 1.032,91 e massima di € 10.329,14.

DISPONE

- 1) La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.
- 2) che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Baldissero Torinese per 15 giorni consecutivi e tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- 3) che copia della stessa venga inviata alla
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri - Via Buschetti, n. 19

AVVERTE

1. che a norma dell'art. 3 , comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte, competente per territorio o in alternativa la Capo dello Stato entro 120 gg.;



IL SINDACO
CORINTO Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Corinto", written over a horizontal line.